

Hospice PICCOLE FIGLIE PARMA

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Parte generale

1 Funzione del Modello Organizzativo

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Ai sensi dell'art.5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'Hospice può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Hospice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'Hospice;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto, mediante l'individuazione e la conseguente regolamentazione delle attività sensibili.

Il presente Modello Organizzativo Parte Generale costituisce un elemento del sistema di gestione dell'Hospice, sicché la prevenzione dei reati presupposto viene assicurata attraverso il sistema complessivo delle procedure, dei regolamenti e delle prassi in vigore nella struttura.

2 Principi generali alla base del Modello Organizzativo dell'Hospice

Il MOG dell'Hospice si basa su una serie di principi generali, che devono essere posti a fondamento dei comportamenti di tutti gli addetti e che sono poi sviluppati in modo operativo nelle diverse procedure e regole interne che contengono la disciplina specifica delle varie attività.

Come indicato dalla Linea Guida di febbraio 2019 adottata dalle associazioni professionali più autorevoli (a seguire LG), tali principi costituiscono i principi fondamentali del sistema organizzativo di ogni persona giuridica che intenda allinearsi alle buone pratiche sulla prevenzione dei reati.

Alba Nanni

L'OdV, nella propria vigilanza, assicura centralità alla verifica della conoscenza, comprensione e rispetto di tali principi.

LEGALITA': assicurare che le norme cogenti siano conosciute ed osservate, soprattutto con riferimento a quelle che si possono riferire direttamente alle attività maggiormente esposte al rischio di commissione di reati presupposto;

FEDELTA': assicurare che i comportamenti delle persone che operano per conto dell'Hospice (apicali e non apicali) siano orientati all'interesse della struttura e non al perseguimento di interessi personali;

TRASPARENZA: assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno della struttura siano comunicate in modo chiaro e corretto a tutti gli interlocutori interni ed esterni;

SPECIFICITA': assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno dell'Hospice siano sufficientemente dettagliate, in modo tale da garantire, soprattutto per le attività a maggiore rischio, che la persona che agisce all'interno della struttura sia vincolata a criteri chiari e definiti di condotta, tali da ridurre il rischio di comportamenti illeciti per dolo o per colpa;

ATTUABILITA': assicurare che le regole e le procedure in vigore all'interno dell'Hospice siano concepite in maniera tale da essere effettivamente suscettibili di reale applicazione ai vari livelli della struttura;

CONDIVISIONE: assicurare che le regole e le procedure siano definite ed applicate coinvolgendo tutti i livelli;

COMPETENZA: assicurare che le persone che operano per conto dell'Hospice siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme cogenti e dalle procedure aziendali;

EFFETTIVITA': assicurare che quanto previsto dal MOG della struttura sia effettivamente applicato;

DISCIPLINA: assicurare che la violazione delle regole da parte degli addetti dell'Hospice sia sanzionata in modo imparziale, conforme alle leggi e tale da essere effettivamente dissuasivo, anche con il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza;

DINAMICITA': assicurare che le regole e le procedure siano riesaminate continuamente ed aggiornate ogni volta che ne ricorra l'obbligo, l'esigenza o l'opportunità;

UNITA': assicurare che il modello organizzativo dell'Hospice sia un complesso armonico ed unitario di principi, regole, procedure e controlli e che i diversi ambiti della gestione (Modello 231, privacy, sicurezza, protocolli sanitari...) siano integrati in modo tale da formare un unico sistema di regole;

TRACCIABILITA': assicurare che le attività più significative svolte dall'Hospice siano supportate da adeguate evidenze, che possano essere utilizzate a riprova della correttezza dei comportamenti dei vari addetti, sia a fronte di un eventuale contenzioso che rispetto al sistema dei controlli interni.

3 Principi del sistema disciplinare interno

Il presente sistema sanzionatorio identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei documenti da esso richiamati (legge, contratto collettivo, regolamenti e procedure interne all'Hospice).

L'applicazione del presente sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione del sistema interno delle regole, pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente gestore dell'Hospice di rivalersi per ogni danno o responsabilità che allo stesso possa derivare da comportamenti illeciti dei propri addetti.

La violazione da parte dei lavoratori subordinati delle singole regole comportamentali di cui al Codice Etico costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, sicché il procedimento disciplinare sarà regolato dal medesimo articolo 7 e dalla contrattazione collettiva di lavoro. Nei casi di maggiore gravità potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2119 cod. civ.

Ogni violazione delle regole del Modello Organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo le norme legali e contrattuali che regolano i rispettivi rapporti.

Per ogni tipologia di violazione l'OdV, in base alle norme vigenti, non ha il potere di infliggere direttamente sanzioni al personale, sicché la formale adozione dei provvedimenti spetta alle figure competenti in base all'organigramma della struttura come definito nel Regolamento delle attività. In caso di eventuale rifiuto di costoro ad assecondare le istanze sanzionatorie dell'OdV, spetta a quest'ultimo, nella sua insindacabile autonomia ed indipendenza, valutare le conseguenze.

Premesso che, anche in base alla dottrina ed alla giurisprudenza di diritto del lavoro, la gravità di un illecito dev'essere valutata in concreto ed in relazione a tutte le circostanze del caso, il sistema disciplinare proprio del Modello Organizzativo dell'Hospice secondo il decreto 231/01 prevede che le violazioni di gravità notevole siano sanzionate con i provvedimenti disciplinari più severi previsti dalla legge in relazione alla tipologia contrattuale applicabile.

Rientrano in tale categoria le seguenti tipologie di comportamento:

- commissione di atti per i quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la sanzione del licenziamento disciplinare;
- gravi violazioni del Codice Etico, in modo tale da ledere irreparabilmente la fiducia nella capacità dell'addetto di rispettare i principi posti alla base dell'attività della struttura;
- gravi violazioni delle regole e procedure per la sicurezza sul lavoro, tali da mettere in pericolo l'incolumità propria o di colleghi di lavoro;
- atti idonei a mettere a repentaglio l'immagine dell'Hospice di fronte al mondo esterno;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi propri del personale sanitario.

A titolo esemplificativo e ferma restando la necessità di accertare la gravità di ogni atto illecito volta per volta secondo le circostanze del caso concreto, s'individuano i seguenti comportamenti quali atti incompatibili con la prosecuzione del rapporto con l'Hospice e quindi da ricomprendere nella Categoria 1 del sistema sanzionatorio:

1. abusi sessuali nei confronti dei pazienti di qualunque natura;
2. uso della violenza fisica nei rapporti con i pazienti;
3. abusi verbali o psicologici gravi nei confronti dei pazienti;
4. atti di mobbing verticale ed orizzontale a danno di sottoposti o colleghi di lavoro;
5. gravi violazioni delle disposizioni interne e cogenti in materia di sicurezza sul lavoro, privacy ed utilizzo dei dispositivi e del collegamento Internet messi a disposizione dal datore di lavoro per ragioni professionali;
6. corruzione, tentativo di corruzione o accettazione di proposte corruttive nei rapporti con pubblici funzionari;
7. gravi o ripetute forme di insubordinazione alle direttive dei superiori gerarchici;
8. appropriazione di denaro o beni dell'azienda;
9. falsificazione della documentazione sanitaria o amministrativa, nelle forme sia del falso materiale che ideologico;
10. divulgazione all'esterno dell'Hospice, anche attraverso social network, d'informazioni particolarmente riservate o sensibili o di immagini, commenti ed esternazioni lesivi del decoro e della reputazione della struttura.

In caso di sospetti relativi a comportamenti del personale Hospice, l'ente gestore, sempre in accordo con l'OdV, dovrà valutare:

- a) l'opportunità della sospensione cautelativa dal servizio;
- b) l'opportunità della temporanea assegnazione a mansioni diverse;
- c) l'opportunità (o l'obbligo giuridico) della denuncia all'autorità giudiziaria.

4 Funzione dell'Organismo di vigilanza (OdV)

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'Hospice all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla

normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Hospice, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte delle funzioni apicali e dei loro sottoposti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'Hospice e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti principali che l'ente gestore dell'Hospice, nel rispetto della legge, pone in capo all'OdV sono:

- confrontare i comportamenti concretamente realizzati dal personale apicale e non apicale con quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi ed individuali, dalle procedure e dalle regole interne della struttura, evidenziandone gli scostamenti;
- valutare l'adeguatezza del sistema di prevenzione dai reati presupposto, in relazione alle attività sensibili svolte dall'Hospice ed alla sua organizzazione;
- invitare l'Hospice ad aggiornare il Modello 231, ogni volta che si renda necessario;
- garantire la costante formazione giuridica del personale, sia apicale che non apicale, anche a fronte del costante aggiornarsi delle norme applicabili alle varie attività gestite dall'Hospice.

5 Prerogative dell'OdV

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che operi secondo i criteri di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Da tale caratterizzazione discendono le seguenti prerogative, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida di categoria:

1. le scelte dell'Organismo di vigilanza sono insindacabili da qualunque altro organo a adetto della struttura;
2. i componenti dell'OdV devono essere persone di assoluta affidabilità, in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
3. l'OdV appartiene alla struttura dell'Hospice, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli, in posizione orizzontale rispetto all'alta direzione e come tale dev'essere rappresentato in tutti i mansionari ed organigrammi e presentato al personale;
4. l'OdV ha facoltà di richiedere alla direzione dell'ente gestore della struttura una provvista in denaro, qualora dall'attività di vigilanza risulti la necessità di acquisire risorse aggiuntive (ad esempio una verifica straordinaria da affidare a un esperto esterno);
5. l'Hospice mette a disposizione dell'OdV tutti gli strumenti e le risorse necessari per garantire l'effettività dei compiti propri dell'OdV;

6. L'OdV, su richiesta del Presidente, si può avvalere del personale amministrativo e di segreteria dell'Hospice;
7. L'OdV svolge le proprie attività (riunioni, accessi sul posto, audit documentali, corsi di formazione...) con la periodicità indicata nel Regolamento;
8. Le singole attività dell'OdV (audit, esame di documenti, formazione del personale) possono essere affidate a persone che non sono componenti dell'OdV, se ritenuto opportuno dallo stesso OdV.

6 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV dev'essere informato in merito a tutti gli accadimenti che possano essere significativi rispetto alla funzione di prevenzione dai reati presupposto.

In particolare, l'OdV nella sua composizione collegiale dev'essere immediatamente informato in merito a:

- avvio di un'azione giudiziaria penale, civile o amministrativa nei confronti dell'Hospice o di suoi addetti;
- svolgimento di indagini penali da parte dell'autorità giudiziaria;
- segnalazioni o denunce da parte di soggetti esterni per comportamenti non corretti da parte del personale dell'Hospice;
- vertenze di lavoro avviate da dipendenti o collaboratori nei confronti dell'Hospice;
- infortuni sul lavoro a danno di lavoratori;

7 Segnalazioni anonime o confidenziali verso l'OdV secondo la legge sul whistleblowing

L'ente gestore della struttura ha adottato una procedura per consentire le segnalazioni di illeciti o irregolarità (whistleblowing) in conformità al D. Lgs. 24/2023, a sua volta emesso dal legislatore nazionale in applicazione della direttiva europea del 2019 sul whistleblowing.

La procedura in oggetto costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

8 Sistema dei poteri e delle responsabilità

Rispetto alle figure di riferimento che contengono l'equipe della struttura si indicano a seguire i compiti assegnati, con distinzione dei tre livelli propri del Modello 231 (compiti decisionali, compiti esecutivi, compiti di controllo):

profilo	Compiti decisionali	Compiti esecutivi	Compiti di controllo
Legale rappresentante	<p>Gestione delle forniture (in accordo con l'economato della Congregazione)</p> <p>Assunzione del personale assistenziale e sanitario</p> <p>Definizione delle definizioni contrattuali con i dipendenti e i fornitori</p> <p>Stipulazione dei contratti di collaborazione con il personale specializzato</p> <p>Decisione di provvedimenti disciplinari verso il personale</p>	<p>Esecuzione delle decisioni del Consiglio generale dell'ente ecclesiastico relative alla gestione della struttura</p> <p>Adozione e comunicazione di provvedimenti disciplinari verso il personale</p>	<p>Verifica dell'idoneità dei dipendenti e dei collaboratori oggetto di pre-selezione da parte delle altre figure della struttura</p> <p>Approvazione delle condizioni contrattuali con i collaboratori proposti dal direttore generale</p> <p>Verifica del piano dei turni predisposti dalla coordinatrice</p>
Direttore sanitario	<p>Proposta di collaborazione con personale specializzato</p> <p>Approvazione dei protocolli sanitari</p> <p>Decide in merito alla proposta di ammissione di un paziente formulata dalla coordinatrice</p>		<p>Verifica sull'attività dei collaboratori liberi professionisti</p> <p>Partecipa alle riunioni dell'equipe</p> <p>Verifica del piano dei turni predisposti dalla coordinatrice</p>
Medici palliativisti di reparto	Adozione degli atti medici che rientrano	Esecuzione degli interventi sanitari stabiliti dai	Partecipa alle riunioni dell'equipe

	nell'autonomia professionale del singolo collaboratore	protocolli e dall'equipe medica	
Coordinatrice infermieristica	Pre-selezione del personale assistenziale e sanitario Predisposizione della proposta dei turni del personale Proposta di ammissione di un nuovo paziente		Partecipa alle riunioni dell'equipe Affiancamento al Direttore Sanitario nei colloqui di pre-selezione con il personale medico
Psicologa	Formula proposte di accoglimento di volontari interessati a collaborare con la struttura	Esegue i colloqui con pazienti, familiari, lavoratori e volontari	Partecipa ai colloqui per l'ammissione dei nuovi pazienti Partecipa alle riunioni dell'equipe
Fisioterapista	Stabilisce il programma della fisioterapia per ciascun paziente	Esegue gli interventi stabiliti	Partecipa alle riunioni dell'equipe
Musicoterapista	Monitora l'effetto dell'intervento musicale e lo modifica in base alla risposta del paziente	Decide se coinvolgere il paziente in attività o se proporre solo l'ascolto	
Assistente religiosa		Esegue i colloqui con pazienti e familiari per l'accompagnamento spirituale	Partecipa alle riunioni dell'equipe
Impiegati amministrativi		Attività di ordinaria amministrazione sia per la gestione del personale che del funzionamento della struttura (accoglienza, centralino e	

		portineria)	
Comitato Valutazione Sinistri (CVS)	<p>Delibera l'apertura formale della procedura di analisi di un sinistro (evento avverso, reclamo, morte improvvisa, contenzioso)</p> <p>Definisce l'indirizzo generale per la gestione del rischio clinico in ambito sinistri</p> <p>Decide le misure correttive o preventive da attuare a seguito dell'analisi dell'evento</p>	<p>Convoca le riunioni di valutazione degli eventi segnalati</p> <p>Redige i verbali degli incontri e raccoglie la documentazione clinico-organizzativa utile all'analisi</p> <p>Redige le relazioni da inviare, se previsto, alla Direzione, alla Compagnia Assicurativa, al Direttore Sanitario o all'OdV</p>	<p>Verifica il rispetto dei tempi e delle modalità di gestione degli eventi segnalati, in particolare per quanto riguarda la documentazione, l'analisi e le risposte agli stakeholder coinvolti (es. familiari, assicurazione, direzione).</p> <p>Controlla che le misure correttive o preventive deliberate dal Comitato siano effettivamente implementate nei servizi interessati.</p> <p>Monitora la ricorrenza di eventi simili nel tempo, al fine di valutare l'efficacia delle azioni adottate e suggerire ulteriori miglioramenti.</p>

9 Ricognizione delle attività dell'Hospice rispetto al rischio di reato presupposto

Nel presente paragrafo del MOG si effettua una ricognizione delle attività dell'Hospice esposte al rischio di reato presupposto, con riferimento all'elenco aggiornato dei reati 231.

Rispetto all'edizione di novembre 2023 la normativa ha modificato il catalogo dei reati presupposto ma, trattandosi di modifiche che non hanno impatto per l'attività dell'Hospice, la ricognizione non è stata modificata nell'aggiornamento di luglio 2025.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Truffa in danno dello Stato, di altro Hospice pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio dev'essere considerato, giacché è riferibile ai rapporti dell'Hospice quale soggetto di diritto privato che opera a contatto con la PA.	1 Ottenimento ed utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici (statali, regionali, provinciali e comunali) difforme da quanto stabilito dall'ente finanziatore.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: non riferibile alle attività dell'Hospice dal momento che la legge prevede che possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale e non anche dal soggetto privato incaricato di pubblico servizio (nel quale concetto rientravano alcune figure della struttura accreditata)	

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 -319-320 cod. pen.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio dev'essere considerato, giacché è riferibile sia ai rapporti dell'Hospice quale soggetto di diritto privato che opera a contatto con la PA, sia ai casi in cui il personale dell'Hospice agisce come incaricato di pubblico servizio,	1 Conseguimento di benefici non dovuti, ottenuti corrompendo un pubblico ufficiale, con elargizioni in denaro o di altra natura, purché suscettibile di valutazione economica (es. offerta di posti di lavoro per sé o per congiunti). 2 Accettazione di tentativi di corruzione da

tenendo conto che l'attività di struttura accreditata può essere ricompresa nell'ambito del servizio pubblico.	parte di un pubblico ufficiale, con particolare riferimento alle attività ispettive svolte dalla PA. 3 Indebite pressioni da parte del personale della struttura verso i familiari dei pazienti per acquistare prestazioni professionali a pagamento da parte degli stessi lavoratori della struttura o di terzi da costoro indicati.
--	--

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il personale dell'Hospice non ha rapporti diritti con organismi comunitari o stati esteri	

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile solo ai casi di svolgimento di procedimenti civili o penali in cui l'Hospice sia parte.	1 Tentativi di corruzione di un pubblico ufficiale (es. magistrato o CTU) nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui l'Hospice è parte in causa.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile a eventuali flussi informativi verso l'amministrazione pubblica tramite strumenti informatici.	1 Inserimento di false informazioni su documenti informatici acquisiti dalla Pubblica Amministrazione e connessi a benefici di natura economica per l'Hospice.

Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il nuovo reato è stato coniato con la legge anticorruzione n. 3 del 2019 ed appare non riferibile in concreto alle attività dell'Hospice. In ogni caso non può essere del tutto escluso poiché l'Hospice opera stabilmente a	1 Richiesta da parte di terzi di messa in contatto o intermediazione nei rapporti con pubblici funzionari o pubblici uffici con il quale addetti dell'Hospice siano a contatti per motivi istituzionali. 2 Utilizzo di consulenti o altri soggetti terzi

contatto con la PA e gestisce un servizio pubblico.	quali mediatori nei rapporti con pubblici funzionari o pubblici uffici
---	--

REATI SOCIETARI

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
BASSO: la fattispecie integra il reato comunemente noto come “falso in bilancio” e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la natura di ente senza scopo di lucro.	1 Redazione del bilancio con notizie false od omissioni di informazioni dovute, in modo tale da poter indurre in errore sulla reale situazione finanziaria dell’Hospice.

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame si riferisce alle sole società quotate in borsa.	

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
BASSO: la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soggetti incaricati della revisione dei conti. Si segnala che il rischio è al momento NON APPLICABILE, in quanto l’Hospice non ha allo stato un revisore contabile, né un organo di controllo.	1 Gestione non corretta della documentazione strumentale a consentire l’attività dei soggetti preposti alla revisione dei conti.

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di capitale sociale.	

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di capitale sociale.	

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di utili e riserve da ripartire, o comunque non possono ripartirle.	

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti religiosi.	

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti religiosi, giacché la norma codicistica fa riferimento ad operazioni relative al capitale sociale.	

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame è riferibile alla sola fase della liquidazione dell'Hospice.	

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE Non esiste un organo assembleare.	

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

AGGIOTAGGIO

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti senza scopo di lucro.	

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (art. 2629 bis c.c.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: il codice civile riferisce l'illecito in questione alle sole società quotate	

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
BASSO: riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'Hospice, volendo intendere, in modo estensivo e funzionale ad una maggiore scrupolosità nella gestione del rischio,	1 Falsificazione od omissioni nella predisposizione della documentazione esibita a funzionari pubblici, in sede di vigilanza.

per “autorità pubblica di vigilanza” qualunque pubblica amministrazione che svolga funzioni di vigilanza rispetto all’attività dell’Hospice.

Corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis cod. civ.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il reato prevede la punibilità per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Il reato, sebbene con una sanzione inferiore, può essere commesso anche dal personale non apicale.</p> <p>I primi due commi (che costituiscono la cd. corruzione attiva tra privati) non sono presupposto ai sensi del decreto 231, ma vengono comunque considerati nel presente documento rispetto al rischio di reato associativo.</p> <p>L’Hospice risponde invece ai sensi 231 della corruzione passiva tra privati, così regolata dal terzo comma del 2635: chi, anche per interposta</p>	<p>1 Corruzione extraaziendale (es. selezione di fornitori privi dei necessari requisiti di qualità o pagamento a prezzi gonfiati o pagamento per attività fittizie) finalizzata a procurare un vantaggio all’ente (ad esempio il fornitore in questione è legato a un pubblico funzionario che potrebbe adottare decisioni a favore dell’ente).</p> <p>2 Corruzione intraaziendale (es. avanzamenti in carriera, emolumenti extra a dipendenti e collaboratori in cambio di comportamenti non corretti, ad esempio richiesta ad un responsabile interno della sicurezza o della privacy di omettere un determinato controllo di sua competenza).</p>

<p>persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</p>	
---	--

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio è quello comune a tutti gli enti che gestiscono rapporti di lavoro o di collaborazione ed è legato al sistema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro.</p> <p>Inoltre, i rischi legati alla sicurezza sul lavoro possono essere riferiti anche all'incolumità dei pazienti, dal punto di vista sia fisico che psicologico, anche sulla base della più recente evoluzione della giurisprudenza che ricomprende nell'ambito di tali reati presupposto anche soggetti diversi dai lavoratori, come definiti dal TU sicurezza.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Infortuni e incidenti a danno di lavoratori dell'Hospice. 2 Infortuni e incidenti a danno di lavoratori in appalto. 3 Lesioni conseguenti a mobbing (orizzontale o verticale) o straining. 4 Lesioni ai pazienti. 5 Abusi sessuali, fisici, verbali o morali commessi da addetti dell'Hospice verso i pazienti.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602, cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio è riferibile a forme di privazione della libertà personale dei pazienti adottate in violazione dei protocolli di riferimento (es. mezzi di contenzione illeciti)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Privazione o restrizione della libertà personale dei pazienti non giustificata dalle necessità mediche

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
La recente riformulazione del reato in senso estensivo, prevedendo anche lo sfruttamento diretto e non solo il cd. Caporalato, rende il rischio significativo per tutte le persone giuridiche che occupano un numero significativo di lavoratori.	<p>1) Ricorrenza di almeno uno dei seguenti indicatori di sfruttamento per i lavoratori dell'Hospice:</p> <p>a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>2) Ricorrenza di altre possibili forme di sfruttamento con modalità diverse.</p>

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: non riferibile all'attività dell'Hospice	

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: fattispecie del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione di una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: non riferibile all'attività dell'Hospice	

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio di produzione del materiale pedopornografico è riconducibile alla realizzazione di materiale pornografico da parte di lavoratori della struttura rispetto a pazienti o familiari di minor età.</p> <p>Il rischio di detenzione di materiale pedopornografico è legato all'accesso alla rete internet dell'Hospice da parte dei lavoratori della struttura.</p>	<p>1 Navigazione sulla rete Internet dell'Hospice da parte degli addetti dell'ente o di visitatori, sia da dispositivo fisso che mobile collegato in Wi Fi.</p> <p>2 Realizzazione di materiali a contenuto pornografico relativi a pazienti o visitatori minorenni all'interno dell'Hospice.</p>

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE
--

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)****Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 cod. pen.)****Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
A seguito dell'entrata in vigore nel 2015 del reato di autoriciclaggio, il rischio è diventato più rilevante, dal momento che qualunque reato non colposo il cui profitto sia utilizzato a beneficio dell'Hospice potrebbe determinare responsabilità 231 per l'Hospice (es. un illecito tributario)	<p>1 Atti di compravendita immobiliare e altre operazioni di particolare valore economico.</p> <p>2 Gestione dei pagamenti e degli incassi, con particolare riferimento alla soglia legale di divieto di operazioni in contanti.</p> <p>3 Gestione del denaro contante e di eventuali titoli o azioni.</p> <p>4 Gestione delle operazioni bancarie.</p> <p>5 Commissione di reati non colposi presupposto dell'autoriciclaggio, con</p>

	particolare riferimento ai reati in materia tributaria.
--	---

REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	
--	--

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Hospice pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n. 6 cod. pen.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Il rischio può sussistere qualora taluni dei reati in oggetto, già classificati come applicabili nell'analisi dei rischi (riduzione in schiavitù, detenzione di materiale pedopornografico) sia commesso da due o più addetti della struttura. Tale rischio è	1 Stessi fattori individuati nei corrispondenti reati, qualora commessi in forma associata.

effettivamente remoto, ben più del rischio della commissione da parte di singoli addetti, ed in ogni caso, per le fattispecie considerate, appare inimmaginabile ravvedervi un interesse o vantaggio per l'Hospice.	
---	--

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice	

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice	

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
La norma è particolarmente significativa, giacché (almeno stando ad un orientamento, sebbene minoritario, di dottrina e giurisprudenza) potrebbe rendere di fatto sensibili tutti i reati, allorché commessi in forma associata. Il rischio si estenderebbe pertanto a qualsiasi illecito penale commesso da	<ol style="list-style-type: none"> 1 Associazione tra più addetti dell'Hospice che potrebbero avere interesse alla commissione di un reato. 2 Carezza nella vigilanza da parte del personale apicale rispetto a condotte illecite di più addetti in accordo tra loro. 3 Forme di violenza di gruppo, con particolare riferimento ad umiliazioni, maltrattamenti ed abusi sessuali a danno di

più addetti dell'Hospice, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.	pazienti della struttura.
---	---------------------------

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Ipotizzabile in via residuale solo a fronte della commissione di tali illeciti nei confronti di strutture concorrenti	1 Compimento di atti di concorrenza sleale nei confronti di strutture concorrenti, commessi con violenza o minaccia, oppure mediante la diffamazione di strutture concorrenti o la rivelazione di notizie riservate.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile alla gestione del servizio di ristorazione, eventualmente in concorso con il reato di lesioni colpose in caso di malori o intossicazioni.	1 Violazioni della normativa HACCP nella produzione dei pasti per i pazienti.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'Hospice.	

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE**Reati previsti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia dei diritti d'autore).**

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore;

- 3) chi abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- 4) chi, al fine di trarne profitto, su supporti con contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende e concede in locazione una banca dati;
- 5) chi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri e supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 6) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- 7) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della Tv con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico duplicazioni e produzioni abusive;
- 8) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della Tv con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- 9) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- 10) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installar dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- 11) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la

prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati principalmente con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimento dell'autorità amministrativa e giurisdizionale;

- 12) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per TV, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- 13) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- 14) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- 15) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- 16) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- 17) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;
- 18) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile alla condotta dell'addetto che provveda a scaricare programmi senza autorizzazione e senza pagare la relativa licenza.	1 Download di programmi informatici senza l'autorizzazione delle figure preposte. 2 Mancanza di controlli in ordine all'installazione di programmi sulle macchine dell'Hospice.

	<p>3 Mancanza di controlli rispetto al possesso di programmi a pagamento o gratuiti.</p> <p>4 Mancanza di controlli sull'accesso dei vari operatori alle macchine dell'Hospice.</p> <p>5 Assenza di firewall sulle postazioni PC utilizzate da utenti ed addetti.</p> <p>6 Mancata formazione / informazione / addestramento del personale che utilizza le postazioni PC.</p> <p>7 Aggiornamento e tenuta del sito Internet.</p> <p>8 Pubblicazione di materiali.</p>
--	---

**REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IN CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
Riferibile soltanto alla gestione del personale extraUE, sia interno che appaltato.	1 Assunzione o impiego di lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno da parte dell'Hospice o delle ditte appaltatrici (soprattutto nel settore dell'edilizia).

REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE Il nuovo reato, di recente introduzione, non è in alcun modo riferibile a condotte del personale dell'Hospice e comunque non potrebbe essere ricondotto all'interesse o al vantaggio dell'Hospice stesso.	

REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE
--

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
NON APPLICABILE: si tratta di rischi che non sono in alcun modo riconducibili all'attività dell'Hospice.	

REATI AMBIENTALI

Art. 727-bis. cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Art. 733-bis. cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione)

Reati richiamati dalla legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1

Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
I rischi connessi ai reati in questione sono riferibili soltanto all'eliminazione dei rifiuti speciali sanitari, ed alla gestione dei rifiuti speciali.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mancata applicazione delle norme in materia di eliminazione di materiale sanitario e farmacologico. 2 Violazione della normativa locale sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

**ART. 25 QUINQUIESDECIES DECRETO 231
REATI TRIBUTARI**

1. delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (se elementi passivi fittizi inferiori a 100 mila euro)
ART. 2, D.LGS. 74/2000
2. delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
ART. 3, D. LGS. 74/2000
3. delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (se importo inesistente inferiore a 100 mila euro)
ART. 8, D. LGS. 74/2000
4. delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili
ART. 10, D. LGS. 74/2000
5. delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
ART. 11, D. LGS. 74/2000
6. delitti commessi con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:
 - delitto di dichiarazione infedele
 - delitto di omessa dichiarazione
 - delitto di indebita compensazioneART. 11, D. LGS. 74/2000

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità
<p>Il rischio è quello comune a tutte le persone giuridiche tenute agli adempimenti in materia fiscale. Fatta eccezione per il reato di cui al comma 1-bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, che non si rende applicabile alla nostra casistica di enti non commerciali operanti in Italia e con scarissime occasioni di transazioni con altri paesi ue o extraue.</p> <p>Le fattispecie a rischio sono quelle previste dall'attuale normativa penale tributaria, limitatamente ai reati richiamati dal decreto 231 (gli</p>	<p>1 Aumento del passivo per pagare un'imposta più bassa del dovuto, avvalendosi di fatture o altri documenti fiscali per operazioni inesistenti in tutto o in parte, ovvero attribuite a soggetti diversi da quelli dichiarati.</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Note spese per trasferte portate in deduzione ("note spese gonfiate") • Retribuzione corrisposta ai dipendenti inferiori a quelli dichiarati ("falsa busta paga") • Acquisto di beni o servizi non realmente ricevuti ("fatturazioni

<p>altri potrebbero essere ricondotti alla fattispecie dell'autoriciclaggio o dell'associazione per delinquere).</p> <p>Si evidenzia che le ulteriori tipologie di reato presupposto tributario introdotte a partire dal D. Lgs. 75/2020 non sono riferibili all'attività dell'Hospice, poiché fanno riferimento a condotte di rilevanza transazionale (oltre che a fattispecie oggettive e soglie economiche che comunque non sarebbero riferibili all'attività dell'Hospice).</p>	<p>fittizie”)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di beni o servizi o in realtà acquistati a costi inferiori (“sovraffatturazione”) <p>2 – Compimento di altri artifici per ridurre l'imposizione (dichiarazione fraudolenta) Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterazione del risultato di bilancio mediante apposizione di poste passive non fondate o superiori alla misura corretta (accantonamenti a fondi del passivo / risconti passivi su ricavi / riduzioni inesistenti delle giacenze di magazzino, ...) • Scomputo di maggiori ritenute d'acconto (o crediti di imposta) rispetto a quelle subite / spettanti sui contributi ricevuti • Imputazione di detrazioni o deduzioni di imposta IRES non spettanti (efficientamento energetico / erogazioni liberali, ...) • Alterazione delle deduzioni IRAP previste dal c.d. “cuneo fiscale” sui dipendenti • Aliquote di imposta adottate in misura ridotta in relazioni a supposte casistiche di agevolazione • Simulate cessioni di cespiti (rimasti invece in uso) per maturare minusvalenze. <p>2 e/o 5 - Compimento di altri atti fraudolenti (simulati contratti di alienazione a terzi dei beni di proprietà dell'Ente, anche a valori irrisori, affitto d'azienda o di cessioni di credito, di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento, sostituzione dei beni mobili strumentali di proprietà dell'ente con altri di minor valore, ecc.) idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria OVVERO</p>
---	---

	<p>Idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alienazioni simulate ad altri enti correlati o collegati; • Trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale per sottrarre tali beni ad accertamento (ostacolo / induzione ad errore) o a riscossione coattiva <p>3 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione. NdA: casistica molto rara nel mondo dei nostri Enti. Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta: eventuali fatture emesse verso altri Enti appartenenti alla medesima "entità capofila" / al medesimo gruppo di interesse => fattore di rischio possono essere le operazioni c.d. "infragruppo"</p> <p>4 Occultamento o distruzione di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.</p> <p>Fattore di rischio molto basso: immediatamente accertabile tramite controlli (vedi sotto) della corretta tenuta e conservazione delle scritture obbligatorie a norma di legge.</p>
--	---

**ART. 25 SEXIESDECIES DECRETO 231
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO**

Valutazione del rischio	Fattori di rischio e possibili non conformità

NON APPLICABILE	
-----------------	--

